



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 68/1999, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 4 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO"

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Calabria;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e, in particolare, l'articolo 3 concernente le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTI il CCNL 31 marzo 1999 del comparto Regioni ed Autonomie Locali per le parti ancora in vigore ed il CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 5 novembre 2021 con il quale è stata rideterminata la dotazione organica e approvata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023 ed il Piano assunzionale 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 26/11/2021 che ha modificato la programmazione triennale 2021-2023 ed il Piano delle Assunzioni 2021 – approvati con il D.P.G.R. n. 179 del 5/11/2021;

VISTO, in particolare, il Piano assunzionale 2021 nella parte in cui prevede la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 4 posti di categoria D, posizione economica D1, del CCNL Funzioni Locali, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario", interamente riservati ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 68/1999;

TENUTO CONTO di quanto previsto in materia concorsuale:

- dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m.i.;

- dalla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la P.A. "Linee guida sulle procedure concorsuali";

VISTO il Decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*", in particolare il Capo III "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, pubblicata nella GU Serie Generale n. 128 del 31 maggio 2021;

- dal "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, il 15 aprile 2021 e validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29 marzo 2021, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

CONSIDERATO in particolare che l'articolo 249 del citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, in particolare l'art. 18, convertito con Legge 21 maggio 2021 n. 69;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante *“Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO Il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2021 recante le modalità attuative per assicurare alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilità di alcune misure per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici.

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 24 e l'articolo 62 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *“Codice dell'ordinamento militare”*, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*” e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 avente oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

RITENUTO di dover approvare il seguente bando di concorso pubblico per titoli ed esami ai fini della copertura dei posti riservati ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 68/1999 per come previsto dal Piano Assunzionale 2021;

RENDE NOTO

Art. 1

Oggetto del Bando

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 4 posti di categoria D, posizione economica D1, del CCNL Funzioni Locali, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario”, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 68/1999, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge medesima, di uno dei Centri per l'Impiego della Regione Calabria.

2. La declaratoria del profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo – Finanziario”, contenuta nel decreto dirigenziale n. 3901/ 2014 avente ad oggetto “Rideterminazione profili professionali”, è la seguente:

▪ *“Assicura l'istruzione, la predispone, la redazione nonché la sottoscrizione di atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e istruzioni generali, che per il grado di complessità richiesta, implicano elevate conoscenze pluri-specialistiche, la cui base teorica è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di frequente aggiornamento. Espletata attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione del servizio e della predisposizione di atti anche complessi riguardanti le materie di competenza. E' responsabile di una unità organica del settore anche a rilevanza esterna, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla materia attribuita al settore medesimo nell'ambito di normative generali e delle linee della programmazione dell'attività d'ufficio, nonché all'emanazione di programmi, direttive ed istruzioni specifiche volte all'individuazione degli obiettivi qualitativi e temporali da conseguire, verificandone i risultati ed i costi. E' responsabile dei risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, che comportano anche la preventiva risoluzione di problematiche complesse ed il coordinamento del personale assegnatogli. Utilizza strumenti informatici, anche complessi, nell'assolvimento delle attribuzioni di competenza”.*

3. Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001. Il termine “candidati” utilizzato nel presente bando si riferisce ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

4. Ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione dei titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria);
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel caso in cui il candidato scriva testi lessicalmente ed ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana e sostenga l'eventuale colloquio in modo chiaro e comprensibile;

2) età non inferiore agli anni 18 (diciotto) e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d'ufficio;

3) appartenenza ad una delle categorie di soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68;

4) iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999 presso un Centro per l'Impiego;

5) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto oggetto del concorso, compatibilmente con la disabilità posseduta. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato dal medico competente dell'Amministrazione regionale per l'attività di sorveglianza sanitaria, in relazione alle mansioni proprie dei posti messi a concorso;

6) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini di genere maschile nati entro il 31/12/1985) oppure posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani);

7) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

8) godere dei diritti politici, ovvero non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

9) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso (in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti);

10) assenza di sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione (in caso contrario specificarne la natura);

11) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

12) essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero, al fine di garantire la massima partecipazione ai candidati, la laurea breve di durata triennale:

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi:

- L-14 Scienze dei servizi giuridici
- L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
- L-33 Scienze economiche
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente,

Diploma di laurea (DL) in:

- Giurisprudenza;
- Scienze politiche;
- Economia e commercio;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Laurea magistrale (LM) appartenente alle seguenti classi di laurea:

- LM-52 Relazioni internazionali

- LM-56 Scienze dell'economia
- LM-62 Scienze della politica
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
- LM-77 Scienze economico-aziendali
- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
- LM-90 Studi europei
- LMG/01 Giurisprudenza

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Specialistiche (LS) appartenenti alle seguenti classi:

- 22/S Giurisprudenza;
- 60/S Relazioni internazionali;
- 64/S Specialistiche in scienze dell'economia;
- 70/S Scienze della politica;
- 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;
- 84/S Scienze economico aziendali;
- 88/S Cooperazione allo sviluppo;
- 99/S Studi europei;
- 102/S Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso istituti esteri, devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonché al momento dell'assunzione in servizio.

Tutti i candidati la cui domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione dichiarati.

L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati per mancanza dei requisiti prescritti. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti intervenuta dopo l'assunzione in servizio costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 3 - Procedura concorsuale

1. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

a) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, secondo la disciplina dell'art. 7, finalizzata, all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione. Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 8;

b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 8 del presente bando, riservata a un numero massimo di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase di cui alla lettera a);

c) nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta, si procederà altresì alla valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale, secondo la disciplina dell'articolo 9 del presente bando; il relativo punteggio, unitamente a quello attribuito in applicazione della precedente lettera a), concorre alla formazione della votazione complessiva.

2. La valutazione dei titoli di cui alla precedente lettera a) avverrà mediante il ricorso a piattaforme digitali. La prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. La valutazione dei titoli di cui alla lettera c) è effettuata, anche mediante ricorso a piattaforme digitali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli e le esperienze professionali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non sono presi in considerazione.

3. La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio e dei titoli di servizio e delle esperienze professionali di cui

alle lettere a) e c).

4. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito, in numero pari ai posti disponibili, e articolate, secondo l'ordine di graduatoria, sono nominati vincitori ed assegnati alle sedi di lavoro per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente bando.

Articolo 4 - Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati.

Termini e modalità

1. Il presente bando viene pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria Parte Terza – Sezione Bandi e Avvisi e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

È altresì disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, sul sistema «Step-One 2019» nonché in formato integrale sul sito Web istituzionale della Regione Calabria- Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nella sezione Concorsi e Selezioni alla URL:

<https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm>.

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE) compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «<https://ripam.cloud>», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami”, come al precedente comma 1.

Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.

3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette, improrogabilmente, più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1, il candidato dovrà versare una quota pari a €. 10,00 (dieci/00 euro) per le spese di segreteria e amministrative sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

5. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- 2) codice fiscale;
- 3) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale la Regione Calabria dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, che non siano comunicabili mediante pubblicazione con modalità internet, con indicazione del numero di codice di avviamento postale, del recapito telefonico e dell'indirizzo e-mail o pec;
- 4) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, o di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di un paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- 5) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi. I candidati con

cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- 6) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario andranno indicate le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione), la data della sentenza dell'autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse e i procedimenti penali pendenti;
- 7) di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione (in caso contrario specificarne la natura);
- 8) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 9) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, punto 12, del presente bando;
- 10) di appartenere ad una delle categorie di soggetti disabili indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1968, n. 68 e di essere regolarmente iscritto nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8 della medesima legge, specificandone il Centro per l'Impiego;
- 11) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
- 12) gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle prove d'esame in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (per la concessione di tali ausili, sarà necessario allegare dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento o da equivalente struttura pubblica contenente esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilità determina in funzione della partecipazione alle prove);
- 13) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai sensi dei successivi articoli 7 e 9;
- 14) il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dal D.P.R. n. 487/1994. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- 15) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;
- 16) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;
- 17) di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente bando;
- 18) di autorizzare la Regione Calabria e Formez PA all'utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative al concorso, nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016;

6. Le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e, pertanto, sono rese sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. I candidati non cittadini italiani devono rendere e documentare le dichiarazioni nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 33 del D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione regionale potrà procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

7. Ciascuna domanda inoltrata per la partecipazione alla selezione deve contenere la dichiarazione dell'avvenuto versamento del contributo di partecipazione di euro 10,00 effettuato secondo le modalità indicate nel form di compilazione della domanda di partecipazione.

8. Per quanto concerne la richiesta dei tempi aggiuntivi e di ausili tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre dieci giorni dal termine ultimo per la presentazione della candidatura, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA e l'Amministrazione regionale al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. I candidati diversamente abili o con disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili, e/o tempi aggiuntivi, nonché di strumenti compensativi e dispensativi dalla prova scritta, in funzione del proprio handicap o DSA che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap o il DSA determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni

caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap o DSA deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA e l'Amministrazione regionale al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta

Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

10. L'Amministrazione, anche per il tramite di Formez PA può riservarsi di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il 5% dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019».

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

12. La Regione Calabria, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e l'affidatario del servizio non sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la presa in carico delle richieste di assistenza inviate nei tre giorni antecedenti il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Art. 5

Esclusione dal concorso

Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione o il mancato possesso di anche uno soltanto dei requisiti di accesso previsti dall'articolo 2 nonché la mancata regolarizzazione nei termini assegnati di eventuali irregolarità sanabili in cui candidato sia incorso nella compilazione della domanda, comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 6

Commissione d'esame

1. Con successivo provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Calabria - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella sezione "Avvisi e comunicazioni" verrà nominata, la Commissione esaminatrice ai sensi della vigente normativa, competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche e informatiche.

2. Inoltre l'Amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.

3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Articolo 7 - Valutazione dei titoli per l'ammissione alla prova scritta

1. Ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, le Commissioni, anche mediante il ricorso a piattaforme, procederanno alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, sulla base di quelli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.

2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando e al momento dell'assunzione in servizio.

3. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.

4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria per l'ammissione alle successive fasi concorsuali non potranno superare il valore massimo complessivo di **punti 11 (undici)** secondo i seguenti criteri:

a1) punteggi attribuiti al voto di laurea:

voto di laurea relativo al titolo di studio che, nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico), produce per il candidato il miglior risultato avuto riguardo al voto secondo i seguenti criteri; resta fermo che, qualora il candidato sia in possesso della laurea specialistica o magistrale oltre alla laurea, sarà attribuito il miglior punteggio conseguibile in base al voto dei titoli di studio.

- da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,40
- da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,60
- da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,80
- da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 1,00
- da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,20
- da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 1,60
- da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 2,00
- da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 2,50
- 110/110 e Lode o equivalente punti 3,50

a2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione:

Punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello minimo previsto come requisito per l'accesso:

➤ 0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di laurea;

➤ 1,00 punti per ogni laurea (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico) ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente.

3a) Formazione post laurea:

- 0,50 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 1,00 punto per ogni master universitario di secondo livello;
- 2,00 punti per ogni diploma di specializzazione;
- 2,50 punti per ogni dottorato di ricerca;
- 1,00 punti per ogni abilitazione all'esercizio della professione.

5. Formez PA trasmetterà alle commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di

punteggio, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

6. Sul sistema «Step-One 2019» saranno pubblicati gli elenchi dei candidati stilati dalle commissioni esaminatrici, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alla prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8

Prove d'esame

1. Le prove d'esame verranno svolte nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

2. Formez PA trasmetterà alla commissione esaminatrice l'elenco dei candidati.

3. L'elenco degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l'indicazione in merito allo svolgimento e alle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Calabria - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nella sezione Concorsi e Selezioni alla URL:

<https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm>

e sul sistema «Step-One 2019». L'avviso di convocazione per la prova scritta è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica.

4. La prova scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche nonché delle seguenti materie:

- 1) Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del pubblico impiego e al C.C.N.L. Funzioni Locali;
- 2) Diritto del lavoro
- 3) Normativa in materia di trattamento dei dati personali, anticorruzione e trasparenza;
- 4) Reati contro la pubblica amministrazione.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,20 punti.

5. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).

6. La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

8. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 1 devono presentarsi puntualmente nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.

9. L'ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo svolgimento di detta prova e, comunque, prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione.

10. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento delle prove, comporta l'esclusione dal concorso.

11. La correzione degli elaborati da parte della commissione avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali.

12. Durante lo svolgimento i candidati non potranno consultare testi normativi, codici e/o regolamenti, appunti manoscritti, libri, dizionari, volumi o pubblicazioni di alcun genere, né altra documentazione che non sia

eventualmente messa a disposizione dalla Commissione, né utilizzare cellulari, smartwatch, computer portatili ovvero altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ad esclusione di quelli che la Commissione eventualmente indicherà come strettamente richiesti per lo svolgimento della prova, qualora si dovesse procedere all'effettuazione della prova mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali. Non è consentito ai candidati comunicare tra loro. In caso di violazione delle disposizioni di cui sopra è prevista l'immediata esclusione dalla selezione. Per garantire l'opportuno distanziamento richiesto dal vigente protocollo Concorsi le prove potranno essere svolte sia contestualmente, distribuendo i candidati anche in più aule di una stessa sede, ovvero distribuiti su più turni, anche in date diverse, in rapporto alla numerosità dei candidati e alle esigenze legate all'emergenza epidemiologica. Per la correzione della prova scritta la Commissione potrà eventualmente avvalersi anche di strumenti informatici e/o sistemi automatizzati.

Articolo 9 –Valutazione dei titoli di servizio e/o esperienze professionali - Punteggio titoli

1. Il punteggio ottenuto sulla base dei titoli dichiarati ai sensi dell'art. 7 concorre, unitamente al punteggio realizzato nella prova scritta, alla formazione della graduatoria definitiva, congiuntamente al punteggio attribuito ai titoli di servizio e/o esperienze professionali, che saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, anche con l'ausilio di strumenti informatici, solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta.

2. In particolare, ai titoli di servizio e/o esperienze professionali sarà attribuito un punteggio massimo di punti 4 (quattro). Per ogni anno di servizio e/o esperienza professionale saranno attribuiti punti 0,25.

Per servizio e/o esperienza professionale si intende quello maturato, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Costituiscono oggetto di valutazione solo le attività che risultano dal contratto di lavoro, di qualsiasi tipologia e che richiedono per il loro svolgimento il possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 2, n. 12 (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico). 3. Per la valutazione dei titoli di cui al presente articolo, si applicano i seguenti principi:

- a) il computo degli anni di servizio è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12;
- b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- c) in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;
- d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

Nella formazione della graduatoria la Commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e preferenze, nonché delle riserve dei posti previste dal presente bando.

Art. 10

Formulazione e approvazione della graduatoria

1. La commissione esaminatrice stila, anche per il tramite di piattaforme informatiche, la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio, di cui all'art. 7, e di servizio e di esperienza professionale di cui all'articolo precedente.

Nella formazione della graduatoria la Commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di titoli di preferenza e precedenza nonché delle riserve dei posti previste dal presente bando.

Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l'applicazione del citato decreto, la preferenza è determinata nell'ordine:

- a) dal numero dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla più giovane età.

2. La graduatoria finale di merito è approvata dall'Amministrazione, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane.

3. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sistema «Step-One 2019», sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria unitamente al decreto di

approvazione e sul sito istituzionale della Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nella sezione “Concorsi e Selezioni” alla URL:

<https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm>

4. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURC decorre il termine per proporre eventuali impugnazioni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

5. La validità della graduatoria formata ad esito del presente concorso è determinata dalla legge ed è attualmente di due anni (art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per come modificato dall’art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), salvo diverse disposizioni legislative che dovessero intervenire nel corso della sua validità.

Art. 11

Assunzione e stipulazione del contratto individuale di lavoro

1. I vincitori del concorso saranno invitati a presentarsi presso l’Amministrazione regionale per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta subordinata all’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione, conformemente alle dichiarazioni rese nella relativa domanda di partecipazione al concorso.

2. La Regione Calabria, in qualunque momento, si riserva di verificare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione da parte del candidato vincitore. Qualora, a seguito delle verifiche, emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, la Regione Calabria provvederà a cancellare il candidato dalla graduatoria. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto.

3. Comporterà parimenti la cancellazione dalla graduatoria, la mancata accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato o il mancato superamento del periodo di prova o la risoluzione del contratto di lavoro. In tale ipotesi verrà interpellato il candidato che segue in graduatoria.

4. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

5. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.

6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

7. Ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, i vincitori saranno sottoposti a visita medica intesa a constatare l’idoneità alle mansioni cui gli stessi saranno destinati.

L’accertamento della mancanza dell’idoneità suddetta ovvero la mancata presentazione dei vincitori alla visita medica, comporta l’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro o la risoluzione del rapporto di lavoro qualora in corso.

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 5 bis del D Lgs. 165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a 5 anni; pertanto in detto periodo non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1998 n. 325 in materia di mobilità compensativa, ad eccezione di eventuali trasferimenti d’ufficio in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 2016-2018 Funzioni Locali.

Il trattamento economico è definito dal CCNL Funzioni Locali 21/05/2018.

Sulle competenze lorde saranno operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali ed assistenziali.

È facoltà insindacabile della Regione Calabria, ove nuove circostanze lo rendessero opportuno, di non dar seguito alle procedure e se necessario di modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogarne, sospenderne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa assunzione dei candidati che risulteranno vincitori a seguito di vincoli legislativi e/o finanziari.

Art. 12

Comunicazione ai sensi della legge 241/1990

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende realizzata con la pubblicazione del presente bando ed il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, inoltre, si informa che il responsabile del procedimento è il dott. Giampaolo Cristiano, dipendente di categoria D.

Art. 13 - Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>

2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul sistema «Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti Concorso Regione Calabria Centri per l'impiego ex art. 1, co.1 L. n. 68/99– Categoria D>>. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti o all'atto della richiesta telematica.

5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.

Art 14 -Trattamenti dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione pubblica verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e vengono raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione. Gli stessi dati verranno anche utilizzati per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Calabria e per essa, il Direttore Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma - nella persona del dirigente dell'area obiettivo Ripam. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.

3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

4. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

5. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

6. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

7. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario al fine della procedura concorsuale come evidenziato nell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati personali riportata nell'allegato.

Art. 15 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - Catanzaro entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

4. L'Amministrazione si riserva analogo facoltà, disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Allegato

Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali forniti al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 4 posti di categoria D, profilo professionale “istruttore direttivo amministrativo-finanziario”, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

1-Premessa

Con le seguenti informazioni desideriamo offrire una visione chiara e trasparente dei dati personali che Regione Calabria intende raccogliere e trattare, mediante il suddetto Avviso, raggiungibile al seguente indirizzo

<https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsi selezioni/index.cfm>

I dati raccolti sono trattati al solo scopo previsto dal presente avviso e per gli adempimenti ad esso connessi (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

Si invita pertanto a leggere con attenzione le seguenti informazioni, prima di fornire i propri dati, nell'ambito delle procedure di cui al presente Avviso.

Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito “GDPR”) che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 25 maggio 2018.

2-Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale

- Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89.

Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/2021. Il dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it, (di seguito “Delegato del Titolare”), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito.

3-Tipologia di dati trattati Finalità del Trattamento. Base giuridica del Trattamento

La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali, relativi ai concorrenti di cui al presente Avviso Pubblico:

Dati personali: Nome, Cognome, data e luogo di Nascita, CF, residenza, n.telefono, recapiti di posta elettronica, cittadinanza eventuali dati sanitari.

Il trattamento si rende necessario per le seguenti finalità:

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione

all'Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione all'Avviso medesimo e per gestire, conseguentemente il rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs 165/2001 e s.m.i

4-Base Giuridica del Trattamento

I dati personali raccolti nell'ambito della presente attività saranno trattati esclusivamente ai sensi: Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

5-Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati attraverso reti telematiche nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

Si informa inoltre che la Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati accolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i suoi dati personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.

Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali.

6-Destinatari dei dati personali

Preposti al trattamento

I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente di Regione Calabria. Le persone preposte alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento.

Comunicazioni a terzi

I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati.

Trasferimenti extra UE

I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE.

7-Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui al presente Avviso e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci anni. Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima.

8-Diritti degli interessati

Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata all'Ufficio Privacy di Regione Calabria, utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile all'indirizzo <https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/>, secondo le seguenti modalità:
a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Ufficio Privacy, Viale Europa - Cittadella Regionale - Località Germaneto 88100 - Catanzaro;

oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all'indirizzo datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.

In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegati, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni “Responsabile della Protezione dei Dati” e “Titolari del Trattamento” della presente informativa.

L'esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo.

I titolari del trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell'ambito della presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

9- Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “RPD”) designato da Regione Calabria, a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1 giugno 2018. È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti, nelle seguenti modalità:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro - alla c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati;
- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it .